

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Dott.com. Peter Winkler
Mag. Stefan Sandrini
Dott. Stefan Engele
Dott.com. Martina Malfertheiner
Dott. Alfredo Molinari
Massimo Moser

Dott.com. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dott.com. Andrea Tinti

Mitarbeiter – Collaboratori
Dott. Karoline De Monte
Mag. Iwan Gasser
Dott. Michael Schieder
Dott. Stephanie Vigil

Circolare

numero:	72i
del:	2018-09-10
autore:	Stefano Seppi Peter Winkler

A tutti i clienti interessati

Bonus pubblicità 2017 e 2018 - invio modelli dal 22.09 al 22.10.2018

Con la c.d. “Manovra correttiva” del 2017 è stato riconosciuto a decorrere dal 2018 un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali per importi maggiori rispetto all'anno precedente¹.

Per il 2017 tale credito è riconosciuto per i maggiori investimenti in campagne pubblicitarie effettuati nel periodo 24.06.2017-31.12.2017, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e riferito esclusivamente alla pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line².

A maggio di quest'anno è stato approvato il decreto contenente le disposizioni attuative³ e a fine luglio è stato pubblicato il provvedimento contenente i modelli di comunicazione con relative istruzioni e le modalità operative per la fruizione del credito d'imposta⁴.

1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del “bonus pubblicità”⁵:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali;

indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

2 Investimenti ammissibili⁶

Sono ammessi al “bonus pubblicità” l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuate su:

- giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), anche on line;
- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

1 Art. 57-bis, c. 1 del DL 50/2017.

2 Art. 57-bis, c. 3 del DL 50/2017

3 DPCM 90 del 15.05.2018

4 Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

5 Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

6 Art. 3 del DPCM 90/18

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

È espressamente previsto che:

- le emittenti radiofoniche e televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione⁷;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale⁸.

Ai fini del credito d'imposta le spese per acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- delle spese accessorie;
- dei costi di intermediazione;
- di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio, anche se ad esso funzionale o connesso.

2.1 Spese escluse dal credito d'imposta⁹

Sono espressamente escluse dal credito d'imposta le spese per:

- le televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- servizi pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro;
- servizi di messaggia vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

3 Condizioni per usufruire del credito d'imposta¹⁰

Al fine di poter accedere al credito d'imposta il valore complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati nell'anno deve essere superiore di almeno l'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Considerato che la norma e il decreto attuativo prevedono espressamente un “investimento incrementale”¹¹, sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che nell'anno precedente non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria.

Una volta verificato che vi sia stato un incremento complessivo degli investimenti pubblicitari ammessi al beneficio superiore al 1%¹², **l'ammontare su cui va calcolato il credito d'imposta deve essere conteggiato distintamente per ogni tipologia di mezzi di informazione, ovvero:**

- **stampa**, da una parte
- **emittenti radiofoniche e televisive** dall'altra.

3.1 Disciplina per il 2017: investimenti pubblicitari dal 24.06 al 31.12 solo sulla stampa¹³

Per il 2017 è possibile beneficiare del credito d'imposta esclusivamente per “investimenti pubblicitari incrementali” effettuati:

- nel periodo dal 24.06 al 31.12.2017;
- sui giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), anche on line;

Il raffronto per verificare il valore incrementale va effettuato con analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.

4 Ammontare del credito d'imposta, imputazione delle spese con il criterio di competenza e limiti

Il credito d'imposta è pari:

7 di cui all'art. 1, c. 6 lett. a), numero 5), della L. 249 del 31.07.1997

8 ai sensi dell'art. 5 della L. 47 del 08.02.1948

9 Art. 3, c. 2 del DPCM 90/18

10 Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

11 Art. 57-bis, c. 1 del DL 50/17 e Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

12 Art. 2, c. 1 ultimo periodo del DPCM 90/18

13 Art. 2, c. 2 del DPCM 90/18

- al 75%¹⁴ del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Per le microimprese, le piccole e medie imprese¹⁵ e le start-up innovative¹⁶ il credito d'imposta è pari:

- al 90%¹⁷ del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Ricordiamo che, ai sensi delle disposizioni richiamate nella norma, si considerano microimprese, piccole imprese e medie imprese (complessivamente definite PMI) le imprese che:

- hanno meno di 250 occupati, e
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

La maggiorazione prevista per le PMI e le start-up innovative è subordinata al perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica alla Commissione Europea. In attesa di tale autorizzazione è applicata provvisoriamente la misura ordinaria del 75%.

4.1 Criterio di competenza per la corretta imputazione delle spese agevolabili e rilascio dell'attestazione delle spese effettuate da parte di un soggetto abilitato

Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza¹⁸.

L'effettuazione di tali spese deve risultare da un'apposita attestazione predisposta da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi (ad. es. commercialisti) o da un revisore legale dei conti.

4.2 Bonus pubblicità concesso nei limiti delle risorse stanziare dalla legge¹⁹

L'agevolazione è concessa nel rispetto del limite delle risorse stanziare annualmente dalla legge.

Per questo motivo, nel caso in cui l'ammontare delle risorse stanziare sia insufficiente rispetto alle richieste ammesse, il credito d'imposta effettivamente fruibile sarà inferiore a quello richiesto. In tal caso le risorse stanziare saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante.

4.3 Credito d'imposta effettivamente utilizzabile

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria²⁰, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

5 Modalità di utilizzo del credito d'imposta e indicazione in dichiarazione dei redditi

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale, nella misura che sarà indicata in un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio²¹.

Alla data attuale non è ancora stato istituito il relativo codice tributo.

14 Art. 2, c. 3 del DPCM 90/18

15 di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e al decreto del Ministro delle attività produttive¹⁸ aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005

16 di cui all'art. 25 del DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012

17 Art. 2, c. 4 del DPCM 90/18

18 In base all'art. 109 del TUIR, così come richiamato dall'art. 4, c. 2 del DPCM 90/18

19 Art. 4, c. 1 del DPCM 90/18

20 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

21 Art. 4, c. 4 del DPCM 90/18

Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate²².

Il credito d'imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso²³.

6 Bonus pubblicità e aspetti fiscali

Non essendo presente alcuna disposizione in senso contrario, si ritiene che il “bonus pubblicità” sia soggetto a tassazione sia ai fini delle imposte dirette che dell'IRAP.

7 Cumulabilità con altre agevolazioni²⁴

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normative statali, regionali o europee, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

8 Domanda di ammissione all'agevolazione e dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati²⁵

Per poter fruire del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare:

- nel periodo compreso tra il 01.03 ed il 31.03 di ciascun anno la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato (si tratta sostanzialmente di una “prenotazione” del credito d'imposta);
- nel periodo compreso tra il 01.01 ed il 31.01 dell'anno successivo la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa.

Per la “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta” e la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va utilizzato lo stesso modello, barrando la relativa casella. Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate²⁶ ovvero sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri²⁷.

Per il periodo d'imposta 2017 va presentata esclusivamente la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Qualora l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto sia superiore a € 150.000 il richiedente deve rilasciare anche apposite dichiarazioni inerenti la normativa antimafia. Tali dichiarazioni vanno rilasciate barrando le apposite caselle previste sul modello della comunicazione.

22 Art. 4, c. 5 del DPCM 90/18

23 Art. 5, c. 4 del DPCM 90/18

24 Art. 4, c. 3 del DPCM 90/18

25 Art. 2 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

26 <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp>

27 <http://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

8.1 Modalità di presentazione²⁸

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo²⁹;
- tramite un intermediario abilitato³⁰ indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate³¹.

8.2 Termini ordinari di presentazione dei modelli per l'accesso al "bonus pubblicità"³²

Come sopra precisato:

- dal 1° al 31 marzo di ciascun anno va presentata la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta";
- dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo va presentata la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

8.3 Termini ordinari di comunicazione del credito d'imposta fruibile³³

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

TABELLA RIASSUNTIVA TERMINI ORDINARI

Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	01.03 - 31.03 di ciascun anno
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati	01.01 – 31.01 dell'anno successivo
Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo teoricamente fruibile	entro il 30.04 di ciascun anno
Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo effettivamente fruibile	dopo l'accertamento degli investimenti effettuati

28 Art. 3 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

29 se la società appartiene ad un gruppo ai sensi dell'art. 3, c. 2-bis, del DPR n. 322/98

30 Art. 3, c. 3 del D.P.R. n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti)

31 Art. 3, c. 3 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

32 "Istruzioni per la compilazione del modello" - TERMINI DI PRESENTAZIONE

33 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

8.4 Investimenti pubblicitari incrementali 2017 e 2018 - Termini di presentazione dei modelli e di comunicazione del credito d'imposta fruibile

Premesso che per gli investimenti pubblicitari incrementali del 2017 va presentata esclusivamente la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”³⁴, riportiamo qui di seguito i termini “speciali” previsti per la richiesta del “bonus fiscale” per gli investimenti pubblicitari relativi al 2017 e 2018³⁵.

TABELLA RIASSUNTIVA TERMINI PER INVESTIMENTI 2017 E 2018

Investimenti effettuati / da effettuare nel 2018	Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	22.09 - 22.10.2018
Investimenti effettuati nel 2017	Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati	22.09 - 22.10.2018
Investimenti effettuati nel 2018	Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati	01.01 - 31.01.2019
Investimenti effettuati nel 2018	Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo teoricamente fruibile	entro il 21.11.2018
Investimenti effettuati nel 2017 e 2018	Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo effettivamente fruibile	dopo l'accertamento degli investimenti effettuati


Per gli investimenti effettuati nel 2017 e nel 2018 devono essere presentate comunicazioni separate³⁶.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

1. “Bonus pubblicità” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini

34 Art. 2, c. 2 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

35 Art. 4 e 5 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

36 Art. 8 del DPCM 90/18

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: “Bonus pubblicità” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini

Con la presente intendiamo incaricare il Vostro Studio per:

“Bonus pubblicità” 2017

- la predisposizione
 - l'invio telematico
- della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”
- rilascio dell'attestazione di effettuazione delle spese pubblicitarie ai sensi dell'art. 4, c. del DPCM 90/2018

“Bonus pubblicità” 2018

- la predisposizione
 - l'invio telematico
- della “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”
e
- la predisposizione
 - l'invio telematico
- della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”
- rilascio dell'attestazione di effettuazione delle spese pubblicitarie ai sensi dell'art. 4, c. del DPCM 90/2018

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

E-mail: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma